

Data: Thu, 7 Aug 2014 13:11:31 +0200

Da: Stefano Mariani <avv.stefanomariani@gmail.com>

A: poliziamunicipale@cattolica.net

Oggetto: Facondini Daniela/Comune Cattolica+1 g.d.p.(RN) R.G. 5985/09 sent. 487/13 (rimborso spese causa)

Parte(i):  2 FACONDINI DANIELA-sentenza.pdf application/pdf 137,46 KB 

 3 notaspeseFacondiniDanielagdp(RN).G.5985-09.doc application/msword 36,27 KB 

 1.2 unnamed text/html 1,80 KB 

Spett.le Ufficio verbali polizia municipale di Cattolica c.a. Avv. Marco Nanni

Con la presente sono a richiedere il rimborso delle spese di causa del procedimento in oggetto indicato.

In attesa di un Vostro gentile riscontro porgo

Cordiali Saluti

Avv. Stefano Mariani



--
Avv. Stefano Mariani
Strada della Romagna, 287
Colombarone di Pesaro (PU)
tel. 0721/208283 fax. 0721/208086 cell. **339/8326977**

--

Avv. Stefano Mariani

Strada della Romagna, 287
61121 Colombarone di Pesaro (PU)
Tel. 0721/208283 Fax. 0721/208086 cell.339/8326977
Rec. Cattolica V. Caduti del Mare, 47
P.IVA 02109630414 email: avv.stefanomariani@gmail.com

Gent.Le Facondini Daniela
Via Ghia, 7
47841 Cattolica (RN)

Pesaro lì, 07 agosto 2014

Preavviso di parcella

Oggetto: Facondini Daniela/Corit Comune Cattolica
G.d.p. (RN) R.G. 5985/09 sent. 487/13

Totale	150,00
12,50% rimborso forfettario	18,75
Cassa avvocati 4%	6,75

I.V.A. 22%	38,61

TOTALE EURO	214,11

(duecentoquattordici/11)

La Presente non costituisce fattura che seguirà al saldo



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI RIMINI

in persona del giudice avv. Gabriella Perinetti pronuncia

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5985 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2009 promossa da:

FACONDINI DANIELA come corrente, rappresentata e difesa, per delega a margine dell'atto introduttivo, dall'avv. Stefano Variani ed elettivamente domiciliato in Pesaro, via Strada della Romagna n. 287 presso lo studio del procuratore.

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI CATTOLICA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato dall'Assistente di P.M. Paolo Ruggiero, per delega generale in Cancelleria

CONVENUTO

nonchè CONTRO

CORIT RISCOSSIONI LOCALI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti Notaio Tabacchi di Rimini, come in atti, dall'avv. Daniela Beraudi presso il cui studio in Rimini, Via Tempio Malatestiano n. 35 è elettivamente domiciliata.

N. 487/13 Sent.

N. 5985 / 09 R.G.

N. 1 Rep

N. 38/44 Cron.

CONVENUTI

OGGETTO: opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 00120091000017962/000.

La causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti, alla udienza del 01.10.2012 con termine per note scadente al 31.10.2012.

MOTIVAZIONE

Facondini Daniela, come in atti rappresentata e difesa, conveniva in giudizio il Comune di Cattolica e la CORIT RISCOSSIONI LOCALI SPA, proponendo opposizione avverso ingiunzione di pagamento emessa da Corit stessa, di cui in epigrafe. L'ingiunzione ha, quale atto presupposto, verbali di contravvenzione al C.d.S., elevati dalla Polizia Municipale del Comune di Cattolica, ivi indicati. Si costituivano in giudizio sia il Comune che Corit per chiedere il rigetto del ricorso. La opposizione è solo parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di cui appresso. Tra i motivi di impugnazione, il ricorrente solleva quello relativo alla errata applicazione da parte del Comune di Rimini e di Corit, delle maggiorazioni ex art. 27 legge 689/81. Effettivamente dal semplice esame dell'ingiunzione impugnata si evince che oltre a pretendere il pagamento della sanzione pecuniaria conseguente alla violazione del C.d.S., per l'importo pari alla metà del massimo, ex art 203, co. 3, C.D.S. (in quanto il trasgressore non si avvaleva della possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta come intimata con il verbale di contestazione medesimo), vengono richiesti in pagamento anche le maggiorazioni previste dall'art. 27 della legge 689/81. Tali maggiorazioni non sono dovute e comportano al giudicante l'obbligo di annullare la cartella opposta limitatamente a tali importi. Infatti, risulta per tabulas, che il Comune di Cattolica ha iscritto a ruolo importi di sanzioni per violazioni al codice della strada nella metà del massimo previsto per le violazioni

(P)

contestate nonché per le maggiorazioni previste dal citato articolo della legge 689/81, contrariamente a quanto consentito. Si richiama, sul punto, la sentenza n. 3701/2007 della Corte di Cassazione. Il principio sancito con la citata sentenza è del tutto chiaro: "...per la riscossione di somme divenute esigibili l'art. 206 del c.d.s. rimanda alle norme di cui all'art. 27 della legge 689/81 la cui formulazione, contestuale alla depenalizzazione, doveva servire alla riscossione delle sanzioni comminate in ordinanze-ingiuntive emesse dal Prefetto per violazione diverse dalla tipologia delle violazioni alle norme del codice della strada. In tale contesto, l'ordinanza-ingiunzione, quale provvedimento di cornice di un iter procedurale di cui agli artt. 17 e 18 della legge 689/81, diveniva titolo esecutivo per una somma determinata, motu proprio, dal Prefetto con ordinanza motivata. Del tutto diversamente avviene nel sistema previsto dal N.C.D.S.. Infatti, nel caso in cui la sanzione pecuniaria comminata con il verbale di contestazione, non venga pagata nei termini del verbale medesimo,automaticamente, ex legge e secondo la previsione normativa di cui all'art. 203, comma 3, cds, diviene titolo esecutivoper somma pari alla sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%". Si aggiunga inoltre che nel caso, come in quello di specie, in cui il titolo esecutivo trova la sua fonte nella violazione di norme sulla circolazione stradale e la cui sanzione principale è già predefinita nei termini di cui al 3 comma dell'art. 203 cds, per il verbale di contestazione, ed al 1° comma dell'art. 204 per la ordinanza-ingiunzione, se la sanzione venisse ulteriormente aggravata da una sanzione aggiuntiva (nella fattispecie del 10% semestrale ai sensi del 6° comma dell'art. 27 della legge 689/81) si perverrebbe ad una sanzione sulla sanzione che non appare legittima. Pertanto deve concludersi che mentre risulta fondata la pretesa di pagamento della somma che trova la propria fonte nei verbali di contestazione validamente notificati e non opposti per cui consolidatosi nonché nelle dovute spese di procedimento, non trova

W

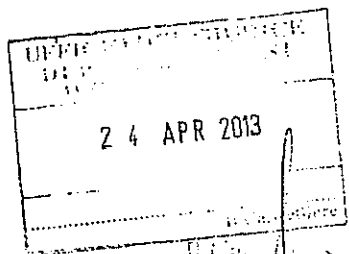
fondamento la pretesa delle maggiorazioni per tutti i motivi sopra esposti. La decisione di tale questione che incide sulla validità e sulla sussistenza degli atti impugnati, ha natura assorbente rispetto ad ogni ulteriore sollevata. Stante la parziale soccombenza, le spese di lite, determinate in complessivi Euro 300,00 oltre accessori come per legge e rimborso forfetario ex LPF, vengono poste a carico delle resistenti, in ragione del 50% e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il G.d.P di Rimini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Facondini Daniela contro il Prefetto di Cattolica Corit Riscossioni Locali spa in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede: 1) Accoglie parzialmente il ricorso e, conseguentemente, annulla l'ingiunzione di pagamento impugnata. 2) Accerta e dichiara che Facondini Daniela è tenuta al pagamento, in favore del Comune di Cattolica, delle somme corrispondenti alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da detta Amministrazione con i verbali di accertamento di violazione di norme del codice della strada per il pagamento delle quali è stato emesso il ruolo, oltre alle spese di notifica. 3) Condanna le resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, in ragione del 50%, che liquida in Euro 150,00 oltre rimborso forfetario ex L.P.F., IVA e CPA come per legge.

Rimini, 03.12.2012

Il ~~Giudice~~
Franca Castello



Franca Castello

Il G.d.P.

Avv. Gabriella Perinetti